



SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. **859** DEL **17.07.2018**

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I., DELLE DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE N. 720 DEL 14.06.2018 E N. 823 DEL 06.07.2018

Riferimenti normativi	<p>Legge 29/12/1993 n. 580, D.Lgs. 15/02/2010 n. 23 e D.lgs. n. 219 del 25.11.2016 di riforma delle Camere di Commercio;</p> <p>D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.;</p> <p>Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990;</p> <p>DPR 2/11/2005, n. 254 concernente il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";</p> <p>D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;</p> <p>D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163", per quanto ancora in vigore in regime transitorio;</p> <p>L. 136/2010 recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e s.m.i.;</p> <p>L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 449, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in merito alla possibilità di ricorrere, per gli acquisti, alle convenzioni stipulate da Consip nel rispetto della Legge 23/12/1999, n. 488 art. 26, come sostituito dall'art. 1 legge 191 del 30/07/2004 comma 4, ovvero all'obbligo di utilizzo dei parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;</p> <p>L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 450, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico;</p> <p>Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 così come convertito il L. 135/2012 e s.m.i.;</p> <p>Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1 commi dal 512 al 516 contenenti disposizioni in merito all'acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività;</p> <p>Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;</p> <p>Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio n. 20 del 16.12.2016;</p> <p>Deliberazione della Giunta n. 116 del 26.10.2017: "Proposta Relazione previsionale e programmatica 2018";</p> <p>Deliberazione del Consiglio n. 25 del 19.12.2017: "Relazione previsionale e programmatica 2018";</p> <p>Deliberazione della Giunta n. 110 del 02.10.2017: "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi - Biennio 2018-2019";</p> <p>Deliberazione del Consiglio n. 27 del 19.12.2016: "Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi - Biennio 2018-2019";</p> <p>Deliberazione della Giunta n. 124 del 7.12.2017: "Proposta di bilancio preventivo per l'esercizio 2018 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine";</p> <p>Deliberazione del Consiglio n. 22 del 19.12.2017: "Approvazione del bilancio preventivo per il 2018 e relativi documenti programmatici della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura";</p>
-----------------------	---

	<p>Determinazione del Segretario Generale n. 1095 del 27.12.2017: "Assegnazione budget direzionale e contributi alle Aziende Speciali 2018".</p> <p>Determinazione del Presidente n. 21 del 18.05.2018: "Approvazione dei progetti a valere sul Fondo Perequativo 2015-2016: variazione di budget.";</p> <p>Determinazione del Segretario Generale n. 632 del 23.05.2018: "Approvazione dei progetti a valere sul Fondo Perequativo 2015-2016: incremento budget direzionale e contributi all'Azienda Speciale Imprese e Territorio - I.TER della Camera di Commercio di Udine - assegnazione del budget direzionale aggiornato 2018 della CCIAA di Udine";</p> <p>Deliberazione della Giunta n. 84 del 20.06.2018: "Proposta di aggiornamento del bilancio di previsione per il 2018 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.";</p> <p>Deliberazione del Consiglio n. 11 del 02.07.2018 "Approvazione dell'aggiornamento del bilancio di previsione per il 2018 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine"</p> <p>Determinazione del Segretario Generale n. 805 del 04.07.2018: "Assegnazione budget direzionale 2018 - Revisione luglio e aggiornamento provvedimenti contabili aziende speciali".</p> <p>Determinazione del Segretario Generale n. 720 del 14.06.2018: "Autorizzazione a Contrarre: affidamento del servizio di facchinaggio, trasporto, movimentazione e magazzinaggio per un periodo di n. 36 Mesi".</p> <p>Determinazione del Segretario Generale n. 823 del 06.07.2018: Autorizzazione a Contrarre: affidamento del servizio di facchinaggio, trasporto, movimentazione e magazzinaggio - integrazione determinazione del Segretario Generale n. 720 del 14.06.2018.</p>
Competenza	<p>Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 luglio 2012 di nomina della dott.ssa Maria Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di Udine, notificato all'interessata in data 11 settembre 2012 e Deliberazione della Giunta camerale n. 142 del 10/09/2012: "Nomina nuovo Segretario Generale della Camera di Commercio – ricognizione incarichi e conferimento funzioni dirigenziali", aggiornata con successiva deliberazione della Giunta camerale n. 25 del 30/03/2017".</p>
Data di avvio del procedimento	14.06.2018
Istruttoria	<p>Letta: la Determinazione del Segretario Generale n. 720 del 14.06.2018 "Autorizzazione a Contrarre: affidamento del servizio di Facchinaggio, Trasporto, Movimentazione e Magazzinaggio per un periodo di n. 36 Mesi", con la quale si disponeva l'avvio del procedimento finalizzato all'affidamento del servizio mediante procedura negoziata, in conformità all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016: "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, garantendo in tal modo il principio di cui all'art. 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante ricorso al Mercato elettronico tramite richiesta di offerta (RdO);</p> <p>Richiamata la Determinazione del Segretario Generale n.823 del 06.07.2018: Autorizzazione a Contrarre: affidamento del servizio di facchinaggio, trasporto, movimentazione e magazzinaggio - integrazione determinazione del Segretario Generale n. 720 del 14.06.2018 con la quale si:</p> <ul style="list-style-type: none"> - confermava la procedura per l'affidamento del servizio di facchinaggio, trasporto, movimentazione e magazzinaggio, mediante procedura negoziata, in conformità all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016: "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, da effettuarsi mediante ricorso al Mercato elettronico tramite richiesta di offerta (RdO), tra gli operatori individuati mediante un'indagine di mercato tramite pubblicazione sul sito della Camera di Commercio di Udine di un avviso informativo contenente i dati principali a descrizione della procedura indetta per dar modo alle imprese di manifestare il proprio interesse a partecipare al procedimento in argomento, - si confermava, vista la tipologia del servizio, la modalità di aggiudicazione del

	<p>servizio mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in conformità all'art. 95 comma 2 del D.Lvo. 50/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - offerta tecnica 30 punti - offerta economica 70 punti, <ul style="list-style-type: none"> - si approvava il foglio "Condizioni particolari del Servizio" per l'esecuzione del servizio" e il "Disciplinare di gara", da inoltrare tramite richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico del MePA, alle imprese ammesse alla procedura di affidamento in oggetto, - si ammetteva alla procedura le imprese che avevano presentato regolare domanda di manifestazione di interesse alla procedura in parola, e precisamente: "omissis" <p>letto il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 febbraio 2018 avente ad oggetto "Riduzione del numero delle Camere di Commercio mediante accorpamento delle sedi e del personale";</p> <p>dato atto che l'avviso di manifestazione di interesse disponeva: <i>"Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la Camera di Commercio, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse possano vantare alcuna pretesa";</i></p> <p>Letto altresì il disciplinare di gara che all'ultimo paragrafo dell'art. 17 dispone: <i>"La Camera di Commercio si riserva, previa adeguata motivazione, la facoltà di annullare e/o revocare la presente procedura, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile".</i></p>
Responsabilità del procedimento	Il Segretario Generale, dottoressa Maria Lucia Pilutti
Motivazioni	<p>Preso atto di quanto evidenziato in istruttoria;</p> <p>considerato che il termine entro il quale le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori hanno provveduto alla designazione dei membri componenti il Consiglio della Camera di Commercio di Pordenone – Udine ai sensi della Legge n. 580/1993 e del DM n. 156/2011 è scaduto alle ore 24.00 del 9 luglio 2018;</p> <p>preso atto che pertanto il decreto con il quale verrà nominato il consiglio della Camera di commercio di Pordenone – Udine e fissata anche la prima riunione dello stesso, corrispondente alla data di istituzione del nuovo ente, durante la quale verrà eletto il nuovo Presidente e si darà avvio alle successive attività amministrative, è di prossima emanazione;</p> <p>valutato in particolare che un affidamento del servizio di facchinaggio per 36 mesi e limitatamente alla Camera di commercio di Udine, sia da ritenersi allo stato attuale eccessivamente lungo, stante i ristretti tempi di conclusione dell'accorpamento con la CCIAA di Pordenone;</p> <p>preso atto altresì che l'amministrazione non ha ancora proceduto alla richiesta di offerta, RdO, tramite il portale MePA;</p> <p>considerato che per le ragioni fin qui rappresentate, si è generato un mutamento dell'interesse pubblico originario che impedisce di dare utilmente corso alla procedura, imponendo come evidente l'opportunità di revocare la gara in oggetto che non</p>

risponde più alle esigenze dell'amministrazione, sussistendo invece un interesse pubblico, concreto ed attuale, all'eliminazione degli atti conseguenti;

richiamato a tale proposito il disposto dell'art. 21 *quinquies* comma 1, della legge n. 241/1990 e s.m.i., secondo il quale "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti...omissis...";

ritenuto che l'esercizio del potere di autotutela trovi fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;

visti gli orientamenti giurisprudenziali in materia ed in particolare:

- Consiglio di Stato, con sentenza n. 2418/2013 (Cons. Stato – Sez. VI – Sentenza 6 maggio 2013, n. 2418) in cui ha ribadito che: *"L'amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n.241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica. È quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso"*;

- TAR Lecce, Sezione III – Sentenza 15/09/2008 n. 249, che recita: *Sia la revoca sia l'annullamento d'ufficio di una gara d'appalto, intervenuti prima dell'aggiudicazione definitiva e quindi su atti endoprocedimentali, non richiedono una specifica motivazione dell'interesse pubblico, giustificandosi ex se in base alla sola dichiarata sopravvenuta inopportunità o riscontrata esistenza di vizi di legittimità, in difetto di qualsiasi effetto di consolidamento dei risultati della gara (cfr. TAR Campania Napoli Sez. I, 8/02/2006 n. 1794). Né tantomeno è giuridicamente apprezzabile, nelle more dell'aggiudicazione definitiva e del concreto inizio dell'attività oggetto di appalto, il contrapposto interesse del privato alla conservazione degli atti di gara, atteso che non è ravvisabile in capo al medesimo alcuna posizione consolidata che possa postulare il riferimento ad un interesse pubblico prevalente, giustificativo dell'interesse privato (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. III, 1/09/2004 n. 8142);*

- TAR Palermo, Sezione I – Sentenza 4/02/2011 n. 210 per la quale: *"Secondo il condiviso orientamento giurisprudenziale, nel caso di revoca d'ufficio di un atto endoprocedimentale inserito in una gara d'appalto non è richiesta alcuna comunicazione di avvio del procedimento, dovendosi ritenere la stazione appaltante obbligata al rispetto delle garanzie partecipative solo quando l'esercizio del potere di autotutela abbia ad oggetto l'aggiudicazione definitiva, in ragione della posizione di vantaggio, che solo quest'ultima costituisce in capo all'impresa aggiudicataria. Gli atti endoprocedimentali, avendo effetti instabili ed interinali, non sono, infatti, idonei a generare nei partecipanti una posizione consolidata di vantaggio, con la conseguenza che sull'Amministrazione, la quale intende esercitare il potere di autotutela, incombe un onere di motivazione fortemente attenuato circa le ragioni di interesse pubblico che lo hanno determinato, essendo sufficiente che sia reso palese il ragionamento seguito per giungere alla determinazione negativa attraverso l'indicazione degli elementi concreti ed obiettivi, in base ai quali si ritiene di non dare corso ulteriore al procedimento. Nella specie il ritiro è intervenuto prima della celebrazione della gara e, pertanto, in una fase, nella quale non era stato adottato alcun provvedimento di aggiudicazione neppure provvisorio. Ne deriva che lo stesso va correttamente qualificato come atto endoprocedimentale....omissis"*;

dato quindi atto che la revoca intervenuta prima dell'aggiudicazione provvisoria non comporta alcun indennizzo rientrando nella potestà discrezionale dell'ente pubblico il disporre la revoca della procedura aperta e degli atti successivi in presenza di concreti

	<p>motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o anche sola da sconsigliare la prosecuzione della gara (C.d.S. VI, 6 maggio 2013, n. 2418, come sopra citato);</p> <p>tenuto conto che nel caso di specie la scrivente amministrazione ha riscontrato, rispetto al momento in cui la procedura in oggetto aveva preso avvio, il sopravvenire di accadimenti tali da rappresentare un mutamento della situazione di fatto ed imporre una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario atteso nella procedura di selezione;</p> <p>considerate pertanto sussistenti, per le ragioni fin qui illustrate, le condizioni previste dall'art. 21 <i>quinquies</i> della legge 241/1990 e s.m.i., che consente alle amministrazioni di agire in autotutela in caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento e di conseguente nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;</p> <p>ritenuto quindi che, per le motivazioni sopra esposte ed all'esito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico sotteso, ricorrano i presupposti per la revoca in autotutela dell'intera procedura per l'affidamento del servizio di facchinaggio, avviata con Determinazione del Segretario Generale n. 720 del 14.06.2018 recante ad oggetto " : "Autorizzazione a Contrarre: affidamento del servizio di facchinaggio, trasporto, movimentazione e magazzinaggio per un periodo di n. 36 Mesi" e di cui alla Determinazione del Segretario Generale n. 823 del 06.07.2018: Autorizzazione a Contrarre: affidamento del servizio di facchinaggio, trasporto, movimentazione e magazzinaggio - integrazione determinazione del Segretario Generale n. 720 del 14.06.2018, ai sensi dell'art. 21 <i>quinquies</i> comma 1, della legge n. 241/1990 e s.m.i.,</p>
Decisione	<p>Determina:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 <i>quinquies</i> della legge 241/1990 e s.m.i., la propria precedente Determinazione del Segretario Generale . 720 del 14.06.2018 recante ad oggetto " : "Autorizzazione a Contrarre: affidamento del servizio di facchinaggio, trasporto, movimentazione e magazzinaggio per un periodo di n. 36 Mesi" per le ragioni espresse in istruttoria e nelle motivazioni del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente riportate; 2. di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 <i>quinquies</i> della legge 241/1990 e s.m.i., la propria precedente Determinazione del Segretario Generale n n. 823 del 06.07.2018: Autorizzazione a Contrarre: affidamento del servizio di facchinaggio, trasporto, movimentazione e magazzinaggio - integrazione determinazione del Segretario Generale n. 720 del 14.06.2018. per le ragioni espresse in istruttoria e nelle motivazioni del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente riportate; 3. di attestare che la revoca dei provvedimenti in argomento non comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati.
Decorrenza	Data del presente provvedimento
Avvertenze	--
Allegati	

Il dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione al destinatario dell'adozione dell'atto

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Lucia Pilutti